

Provincia di Fermo  
Settore II  
Sostenibilità – Infrastrutture – Innovazione  
Infrastrutture ambientali  
Largo Don Gaspare Morello, 2/4  
63900 Fermo  
[provincia.fermo@emarche.it](mailto:provincia.fermo@emarche.it)

**Oggetto:** Riscontro nota della Provincia di Fermo trasmessa con prot. n. 0008237 del 14-05-2024 ad oggetto “*Impresa MANDOLESI GIUSEPPE & PIERINO SRL – Istanza finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 per il progetto denominato “Impianto recupero inerti non pericolosi” ubicato in Via Malintoppi 2 - Fermo. - Convocazione Conferenza dei Servizi del 04/06/2024*”, pervenuta a mezzo pec e assunta agli atti di questa Autorità con prot. n. 5231/2024 del 14-05-2024, nonché successiva comunicazione di rinvio della CdS al 06-06-2024, trasmessa della Provincia di Fermo con prot. n. 0008909 del 24-05-2024 e acquisita con ns. prot. n. 5712/2024 del 24-05-2024.

Con riferimento al procedimento di cui trattasi, esaminata la documentazione presente sul sito web dell’Amministrazione in indirizzo, limitatamente agli aspetti correlati alle prerogative istituzionali di questa Autorità distrettuale nell’ambito della formulazione del contributo richiesto si rappresenta quanto segue.

1. Si premette che dagli elaborati scritti prodotti dall’istante risulta che il progetto in esame riguarda un’area sita in località Campiglione – Ponte S. Giacomo, frazione di Fermo, ed è finalizzato all’intervento di ampliamento di una attività di recupero rifiuti esercitata da una azienda che risulta <(...) già autorizzata in AUA con determina della provincia di Fermo di cui al registro generale n254 del 04/04/2019 e al registro di settore n33 del 04/04/2019 per i seguenti titoli abilitativi:
  - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
  - AUTORIZZAZIONE GENERALE EMISSIONI IN ATMOSFERA
  - ESERCIZIO OPERAZIONI DI RECUPERO RIFIUTI (...)> per taluni <codici e quantitativi>, entrambi da incrementare.

Più precisamente, <La ditta ha attualmente la necessità di rivedere gli spazi dedicati alla messa in riserva rifiuti, al deposito end of waste, alle operazioni R5 ed aumentare le tonnellate di rifiuti da mettere in riserva e le tonnellate da recuperare per un quantitativo superiore alle 10 t/giorno e, date le esigenze di mercato, intende ricevere presso il proprio impianto ed in alcuni casi recuperare, anche i codici EER 170504, 170802, 010413, 010408> [1].

[1] Rif., tra gli altri, elaborato <sub\_3314395845293509979\_34\_SINTESINONTECNICA\_042024.pdf>.



*<L'azienda ha pertanto intenzione di realizzare un nuovo impianto di trattamento rifiuti (...). Dato che il proponente ha intenzione di estendere l'impianto alle particelle catastali adiacenti ricadenti nell'area progetto 82 caratterizzata interamente dalla sottozona D con i relativi standard P e V e di aumentare la tipologia e i quantitativi di rifiuti da recuperare, procede con una richiesta di costruzione e messa in esercizio del nuovo impianto ai sensi dell'art. 208 c6 del DLGS 152/06 e s.m.i.>.*

*Al riguardo, nella "Sintesi non tecnica" si riporta altresì che <Per la realizzazione del nuovo progetto l'impresa ha necessità di estendere l'attività di recupero rifiuti anche alle particelle catastali (di sua proprietà) n°369, 370, 371, 368, 378, 282, 35 adiacenti all'impianto esistente (particelle n°312, 532, 528, 531 di proprietà, n°408 di proprietà del comune di Fermo) e ricadenti in zona D e nell'area progetto 82. La particella n°408, pur essendo di proprietà del comune di Fermo, deve essere inserita nell'area di intervento in quanto già ricompresa nel perimetro dell'area progetto 82.>.*

*In estrema sintesi, si asserisce che <L'impianto è stato progettato tenendo conto del fatto che il sito è già sfruttato da anni per una realtà produttiva e di recupero rifiuti simile a quella proposta> e che si prevede <di estendere l'attività di recupero rifiuti su di una più vasta superficie ed introducendo nuovi codici per da recuperare>.*

*A complemento di quanto riportato nella "Sintesi non tecnica" si assumono infine, in via introduttiva, gli ulteriori elementi descrittivi e di inquadramento formulati nella "Relazione tecnica generale" della variante urbanistica sottesa all'intervento proposto, per cui:*

- *<La superficie territoriale complessiva è di 13922.00 mq>;*
- *<Il contesto in cui è inserita l'area è prevalentemente a carattere produttivo ed essa, morfologicamente, si presenta di forma pressoché regolare con l'asse longitudinale posto secondo la direttrice Nord-Sud, è pressoché pianeggiante con una leggerissima pendenza verso il fiume Tenna con un dislivello complessivo di c.ca 1.00 mt.> [2].*

2. Per quanto riguarda la pianificazione di bacino idrografico, l'ambito di intervento è interessato dalle previsioni del vigente <Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale delle Marche (PAI) – Aggiornamento 2016>, approvato con DPCM 14 marzo 2022 pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 108 del 10-05-2022, salve successive attualizzazioni e modificazioni, da cui risulta che l'area dell'impianto è individuata nella <Carta del rischio idrogeologico di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), secondo alinea delle Norme di Attuazione del PAI (rif. Tavola parziale <RI 60 d>), con le seguenti indicazioni che interessano la porzione dell'area di intervento più vicina al corso del Fiume Tenna:

- > *<Area a rischio di esondazione> con codice <E-21-0016>, contraddistinta dalla qualificazione di <Rischio medio (R2)>.*

[2] Rif. elaborato <sub\_334056348139103828\_57\_Relazione\_GENERALE variante urbanistica.pdf>.

3. Considerando altresì le complementari previsioni della pianificazione distrettuale di cui alla Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 27 del 20-12-2021, ad oggetto <Art. 14 Direttiva 2007/60/CE – Adozione I aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto dell’Appennino Centrale ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 152/2006> nonché al DPCM del 01-12-2022 di approvazione definitiva dello stesso Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), con riferimento ai bacini delle Marche (Unit of Management ITR111, Regionale Marche) l’area in esame risulta interessata dalle previsioni cartografiche di pericolosità e di rischio di cui alle corrispondenti elaborazioni, distinte con la denominazione di:
  - > Mappe della pericolosità (Tavola ITR111 68 P), per cui la stessa area risulta parzialmente interessata da classe di pericolosità <P2 - media probabilità (alluvioni poco frequenti)>;
  - > Mappe del rischio (Tavola ITR111 68 R), secondo cui l’ambito in esame intercetta parzialmente la classe di rischio <R2 - Rischio medio>.
4. Con riferimento al II° Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto dell’Appennino Centrale (PGDAC.3), adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità in data 20-12-2021 e approvato con DPCM del 07-06-2023, l’area di intervento risulta apparentemente interessata dalla presenza di corpo idrico sotterraneo (GWB) denominato <Alluvioni Vallive del Fiume Tenna> e identificato con il codice <IT11E-AV-TEN>, classificato in stato quantitativo “scarso”, ed uno stato chimico “buono” (rif. rilevazione geoportale Aubac e dati estratti da <Elenco\_GBW\_distretto> di cui alla cartella <ALLEGATI\_CAP\_2\_SISTEMA DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI E SOTTERRANEI> del PGDAC.3).
5. Circa i riferimenti agli elaborati normativi del Piano per l’assetto idrogeologico, si osserva e si riassume quanto segue:
  - a. le prescrizioni stabilite dalla pianificazione di bacino sono enucleabili con riferimento a quanto stabilito nelle Norme di Attuazione del PAI e nei relativi allegati, tra i quali rileva, ai fini dell’assetto idraulico, l’Allegato A “Indirizzi d’uso del territorio per la salvaguardia dai fenomeni di esondazione”;
  - b. per quanto attiene al corpo principale dell’articolato normativo, all’ambito in esame si applica in primo luogo il Titolo II “Piano per l’assetto idraulico”, cui si riferiscono gran parte degli articoli più avanti richiamati;
  - c. secondo le risultanze cartografiche di cui al punto 2 della presente, l’area dell’ampliamento dell’impianto è localizzata parzialmente in corrispondenza della <fascia di territorio inondabile> di cui all’art. 7, comma 1 delle Norme, <assimilabile a piene con tempi di ritorno fino 200 anni e comprendente il relativo alveo di piena> così come definito nel citato “Allegato A”;
  - d. dal disposto dell’articolo 8, comma 1 delle stesse Norme si assume che la <fascia inondabile> si riferisce anche alla definizione di <fascia fluviale>, la quale risulta a sua volta <suddivisa in tronchi distinti in base ai livelli di rischio>, tra i quali figura il tronco denominato <AIN\_R2- Aree Inondabili a Rischio medio> il quale interessa, come condizione al contorno, il più ampio quadrante territoriale in cui è ubicato l’impianto in oggetto e in particolare, per quanto riguarda l’area in esame, una porzione della stessa area di intervento posta sul limite più vicino all’alveo del Fiume Tenna;

- e. gli interventi consentiti nella fascia inondabile sono esclusivamente quelli previsti dall'art. 7, comma 6, delle Norme, tra i quali non figurano apparentemente tipologie attinenti al caso in esame;
  - f. tuttavia, concorre alla determinazione degli interventi ammissibili all'interno delle aree inondabili la disciplina integrativa di cui all'articolo 9, che individua una pluralità di ulteriori interventi di trasformazione consentiti tra i quali si richiamano, per quanto pertinenti al progetto in narrativa, quelli definiti alle lettere i), j) e k):
    - (i) <realizzazione ed ampliamento di infrastrutture tecnologiche o viarie, pubbliche o di interesse pubblico, nonché delle relative strutture accessorie; tali opere (...) sono condizionate ad uno studio da parte del soggetto attuatore in cui siano valutate eventuali soluzioni alternative, la sostenibilità economica e la compatibilità con la pericolosità delle aree, previo parere vincolante della Autorità idraulica competente (...)>;
    - (j) <interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali agli edifici, alle infrastrutture ed attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie e non alterino il naturale deflusso delle acque>;
    - (k) <spazi verdi, compresa la realizzazione di aree per il tempo libero e lo sport, ad esclusione di aree destinate a campeggio, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie a carattere permanente e non alterino il naturale deflusso delle acque>;
  - g. ai fini della compatibilità si richiama l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 9, per cui tutti gli interventi consentiti, laddove non espressamente già previsto, sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni delle c.d. Norme Tecniche per le Costruzioni, <volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto ed il livello di rischio dichiarato. Tale verifica, redatta e firmata da uno o più tecnici abilitati, deve essere allegata al progetto di intervento e valutata dall'Ente competente nell'ambito del rilascio dei provvedimenti autorizzativi>.
6. Riguardo all'accertamento delle condizioni di sicurezza idraulica e dei requisiti di sicurezza generale correlati all'attuazione del progetto di trasformazione e alla sua ammissibilità, preme evidenziare ai fini procedurali che, in applicazione dell'art. 63, comma 10, del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale è un Ente con esclusive attribuzioni in materia di pianificazione e programmazione, dunque:
- non emana o rilascia provvedimenti amministrativi abilitativi e/o autorizzativi comunque denominati né tantomeno sanzionatori, ordinatori o ripristinatori e/o repressivi, non avendo neanche poteri di ordinanza direttamente impositivi nei confronti di soggetti pubblici o privati;
  - non ha compiti di polizia idraulica, di vigilanza e di verifica puntuale sul territorio, prerogative riservate ai sensi di legge alla cd. "Autorità Idraulica" territorialmente competente, che è l'ente preposto alla tutela e gestione del demanio idrico e che rilascia le autorizzazioni e i nulla osta a fini idraulici, individuata per gli effetti dell'art. 89, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998, nonché della relativa normativa regionale, nel cui ambito oggettivo di attività istituzionale ricade l'ambito di intervento in oggetto anche per quanto espresso al precedente punto 5, lettera f);

- non è titolare di funzioni amministrative abilitative in materia di difesa del suolo, per i nulla osta comunque denominati relativi agli aspetti geomorfologici, strutturali, sismici ovvero correlati all'espressione dei pareri sulla compatibilità di piani e programmi con le condizioni geomorfologiche del territorio (p. es. ex art. 89 DPR 380/01), nonché relative al regime autorizzativo e dei controlli in materia di norme tecniche sulle costruzioni, ai sensi e per gli effetti della ripartizione delle attribuzioni originata dallo stesso d.lgs. n. 112/1998 e successive norme sopravvenute;
- non ha competenze dirette in materia di protezione civile e per la realizzazione dei programmi di previsione e prevenzione, non adotta provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze.

In breve, interviene se consultata nell'ambito dei procedimenti di VIA esclusivamente apportando il proprio contributo volto all'analisi della compatibilità generale degli interventi di trasformazione con le precipue previsioni degli strumenti della pianificazione di bacino vigenti in ambito distrettuale.

Tutto ciò premesso e considerato, in relazione alle trasformazioni proposte la compatibilità dell'intervento con la vigente pianificazione di bacino è subordinata al rispetto delle condizioni di seguito elencate.

7. Per quanto attiene alla compatibilità della localizzazione dell'impianto con le tipologie di intervento ammesse dalla vigente pianificazione di bacino nelle <Aree Inondabili a Rischio medio>, si rinvia agli elementi di attinenza singolarmente enucleati ai precedenti punti del presente parere consultivo, che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Pertanto, salve impregiudicate determinazioni dell'Autorità Idraulica competente in relazione a ulteriori assetti riferiti alle tipologie di cui all'art. 9, lettere i) e j), la porzione di intervento interessata dalle aree esondabili dovrà essere riservata permanentemente a <spazi verdi>, con sistemazioni che comunque non alterino il naturale deflusso delle acque.

I manufatti, le installazioni e le sistemazioni non devono comunque costituire significativo ostacolo al libero deflusso e/o significativa riduzione dell'attuale capacità d'invaso, non devono costituire impedimento alla realizzazione di interventi di attenuazione e/o eliminazione delle condizioni di rischio e devono essere coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile.

In ogni caso, in applicazione della normativa del PAI, si rimandano alla stessa Autorità idraulica, in qualità di soggetto attuatore per gli interventi di riduzione del rischio idraulico, le valutazioni di compatibilità del progetto in epigrafe rispetto alle condizioni di pericolosità individuate dai vigenti strumenti della pianificazione di bacino nonché rispetto ad eventuali previsioni di interventi strutturali in situ e in area vasta, nel più ampio quadrante territoriale comprensivo dell'intervento in oggetto.

Resta, inoltre, inteso che, considerato il contesto di rischio idraulico nella più ampia area al contorno prospettante il corso del Fiume Tenna, il proponente non possa rivalersi sugli enti che intervengono nel procedimento di valutazione in caso di danni all'impianto proposto causati da possibili scenari alluvionali.

8. In relazione al Piano di Gestione (PGDAC) di cui al punto 4, ai sensi della direttiva quadro acque 2000/60/CE nell'attuazione degli interventi deve essere sempre perseguito l'obiettivo primario di salvaguardia e protezione delle falde ovvero dovrà essere prestata particolare attenzione a non compromettere gli obiettivi di qualità ambientale per tutti i corpi idrici previsti dalla pianificazione di bacino e influenzati direttamente o indirettamente dal progetto in oggetto.
9. Si raccomanda la verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di invarianza idraulica, impermeabilizzazione e consumo di suolo formulate nell'ambito delle norme applicate nell'ambito regionale e provinciale di appartenenza, nonché l'acquisizione del parere favorevole dell'Autorità idraulica territorialmente competente sui relativi studi idraulici, riguardante il soddisfacimento dei requisiti stabiliti dalle norme, gli effetti indotti sul reticolo idrico recettore di tutti gli interventi previsti e l'efficacia delle misure compensative proposte.
10. Sono generalmente funzionali alle verifiche di cui ai precedenti punti 8 e 9:
  - la rappresentazione e la descrizione della rete di smaltimento delle acque di drenaggio e di scolo delle acque meteoriche ricadenti nell'area dell'impianto, compresi i piazzali e le strade di servizio interne;
  - lo studio idrologico-idraulico finalizzato a valutare i più volte richiamati effetti indotti sul reticolo idrico recettore degli interventi previsti nel progetto;
  - la previsione delle opportune misure compensative, finalizzate a garantire l'invarianza idraulica, predisposte sulla base delle risultanze dell'anzidetto studio idrologico-idraulico;
  - la relazione sui carichi inquinanti reimmessi nel sistema dei corpi idrici interessati, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del d. lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
11. In relazione alle verifiche correlate alla vulnerabilità dei corpi idrici sotterranei si raccomanda, previa installazione di pozzi di monitoraggio delle acque, l'implementazione del Piano di Monitoraggio per la relativa componente ambientale con la previsione di campagne di campionamento da estendersi nell'arco dell'anno in funzione delle diverse condizioni stagionali (e per tutte le significative fasi di cantierizzazione), fatte salve le impregiudicate determinazioni dell'Ente istituzionalmente competente alla cui attenzione dovrà essere posto in sede procedimentale per le necessarie valutazioni e i necessari controlli.
12. Al fine di consentire una adeguata valutazione delle tecnologie utilizzate per evitare che le acque di dilavamento delle superfici interessate dallo stoccaggio di apparecchiature e materiali strumentali alla conduzione dell'attività raggiungano le falde o che possano percolare attraverso lesioni delle superfici impermeabilizzate destinate allo stoccaggio e alle lavorazioni devono essere sempre presenti nella documentazione progettuale specifici approfondimenti che riguardino:
  - l'intero ciclo delle acque utilizzate nell'attività di stoccaggio con particolare riferimento all'adduzione, alla modalità di utilizzazione e allo smaltimento;
  - il recapito finale del deflusso delle acque piovane di dilavamento dei suoli impermeabilizzati;
  - la redazione di un programma di manutenzioni per quanto riguarda le opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni impermeabili.

Al riguardo, si evidenzia altresì che è sempre necessario:

- impermeabilizzare le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature strumentali alla conduzione dell'attività (compresi i macchinari utilizzati negli eventuali cicli di trattamento degli stessi materiali) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo nel sito; tali superfici dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei materiali e delle sostanze contenute negli stessi ed essere realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;
  - mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei materiali e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
  - in relazione alle apparecchiature strumentali alla conduzione dell'attività, realizzare lo stoccaggio di eventuali rifiuti liquidi/pompabili (in fusti e/o cisterne) in zona dotata di idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali sversamenti.
13. Dovrà essere verificato dal proponente se gli scarichi eventualmente presenti nell'insediamento necessitano di autorizzazione allo scarico; al riguardo si rappresenta che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 124 del d.lgs n. 152/2006, previa presentazione dell'istanza di autorizzazione all'Ente competente, oltre all'acquisizione dell'autorizzazione/parere/concessione ai fini idraulici ai sensi dei R.D. n. 523/1904, per gli scarichi idrici recapitanti in corpo idrico superficiale. Per le acque meteoriche di dilavamento, acque di lavaggio, acque di prima pioggia si applicano comunque le prescrizioni di cui al d.lgs n. 152/2006 nonché quelle stabilite dalle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche.
14. In caso di lavori interferenti con i corpi idrici superficiali, nei punti di eventuale attraversamento dei corsi d'acqua le opere non devono modificare l'attuale sezione di deflusso e tener conto del massimo approfondimento del fondo alveo in caso di piena, sempre nel rispetto delle condizioni di cui al successivo punto 19; la modalità di attraversamento delle opere interferenti individuate deve consentire di attraversare i corpi idrici coinvolti senza alcuna alterazione delle sezioni idrauliche e rispettando le necessarie distanze di sicurezza. In tale eventualità gli interventi devono essere definiti nel dettaglio a seguito di una adeguata campagna geognostica e topografica in fase di progettazione esecutiva degli stessi al fine di individuare nel dettaglio gli aspetti tecnici per la risoluzione delle eventuali interferenze con i corpi idrici presenti.
15. Non devono essere realizzati manufatti fuori terra che possano in alcun modo interferire con le aree alluvionali.
16. Gli interventi in progetto non dovranno pregiudicare eventuali sistemazioni idrauliche definitive né interventi manutentivi qualora si rendessero necessari.
17. Non dovrà essere variato l'andamento altimetrico esistente dell'area interessata dall'intervento di posa in opera dei manufatti.

18. Dovranno essere sempre impiegate tecnologie e materiali la cui durevolezza non venga pregiudicata da immersione in acqua.
19. Per le opere che interferiscono con corsi d'acqua demaniali e/o relative pertinenze idrauliche e/o sono ricomprese nella fascia di rispetto (10 m) del Demanio Idrico dei corsi d'acqua demaniali o di competenza demaniale deve essere acquisita l'autorizzazione (per opere all'interno della fascia di rispetto) e/o concessione ai fini idraulici (per occupazione di aree demaniali), ai sensi del R.D. 523/1904 con particolare riguardo alla definizione della profondità di posa degli elementi di progetto al fine di non interferire con le dinamiche erosive del corso d'acqua.  
Con riferimento a tutti gli eventuali interventi che ricadono nell'ambito del vincolo idraulico è necessario il rilascio del nulla osta idraulico di cui al regio decreto n. 523/1904 da parte dell'Autorità idraulica competente.
20. Le lavorazioni di movimentazione del terreno e la realizzazione della viabilità di servizio non devono modificare il percorso delle acque superficiali e la sezione di deflusso.
21. La realizzazione delle recinzioni dovrà avvenire comunque minimizzando l'interferenza con i deflussi idraulici e non costituire impedimento agli stessi deflussi nonché alla manutenzione del reticolo minore di drenaggio, utilizzando soluzioni tecniche appropriate (ad esempio: reti e grigliati completamente permeabili a maglia larga, recinzioni rialzate ovvero distanziate rispetto al piano campagna, ecc.).
22. Per quanto attiene alla stabilità dei versanti e alle condizioni di sicurezza del sito interessato dall'impianto, dalle sistemazioni, dalle installazioni e dai relativi scavi, comprese opere accessorie o di connessione, si raccomanda sempre, in generale, un'analisi di verifica della compatibilità tra le opere previste e le condizioni di pericolo esistenti nel più ampio quadrante territoriale al contorno dell'area in esame, sia in termini di eventuali interferenze tra le opere e le attività previste dal progetto ed i fenomeni di dissesto presenti sia in termini di valutazione degli eventuali effetti della naturale evoluzione del dissesto sulle opere ed attività previste, da sottoporre alla valutazione degli enti competenti per il rilascio dei nulla osta comunque denominati relativi agli aspetti geomorfologici, strutturali, sismici ovvero correlati all'espressione dei pareri sulla compatibilità di piani e programmi con le condizioni geomorfologiche del territorio, nonché relative al regime autorizzativo e dei controlli in materia di norme tecniche sulle costruzioni, ai sensi e per gli effetti della ripartizione delle attribuzioni originata dal d.lgs. n. 112/1998 e successive norme sopravvenute.

In via complementare rispetto a tutte le considerazioni espresse, si intendono sempre fatte salve le impregiudicate determinazioni della più volte richiamata Autorità Idraulica territorialmente competente e dei relativi organi di supporto tecnico, il tutto sempre tenendo presenti gli scenari di rischio recepiti nei piani di emergenza e di protezione civile.

In particolare, si rimandano alla stessa Autorità Idraulica competente e comunque alla Regione Marche, nella sua qualità di soggetto attuatore per gli interventi di riduzione del rischio idraulico, le valutazioni di compatibilità del progetto in epigrafe rispetto ad eventuali previsioni di interventi strutturali [3].

[3] Al fine di non compromettere nel prossimo futuro la possibilità di assumere sempre le migliori scelte strategiche per la pianificazione di interventi strutturali nel più ampio quadrante territoriale in cui è previsto l'impianto, si ricorda di escludere, per esempio, qualsiasi potenziale interferenza con eventuali – quantunque embrionali - ipotesi di localizzazione di casse di espansione in corrispondenza delle aree di esondazione.

Il presente contributo, riferito ai principi e agli obiettivi dei Piani di competenza di questa Autorità di Bacino Distrettuale, fornisce tutti gli elementi affinché il soggetto procedente possa valutare la compatibilità del progetto, *comunque condizionata al rispetto di tutte le indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni sopra espresse*, con detti Piani; di conseguenza, gli elaborati di progetto dovranno rispondere alle esigenze di approfondimento sopra singolarmente enunciate [4].

Inoltre, il contributo è reso ai soli fini della procedura di VIA di cui al d.lgs. n. 152/2006 e non sostituisce gli atti autorizzativi e/o i pareri di competenza di questa Autorità qualora espressamente previsti dalla pianificazione di distretto o dalla normativa vigente.

Per eventuali approfondimenti o elementi di supporto, si suggerisce di consultare la documentazione disponibile sul sito web istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale.

Per quanto attiene ai richiami e ai riferimenti riportati nella stesura della presente nonché nel succitato sito web, in caso di incongruenze, refusi o meri errori materiali prevale e rimane inalterata la validità di quanto indicato nei documenti originari agli atti dell'Autorità di bacino, della Regione Marche, della Provincia di Fermo e degli Enti coinvolti nel procedimento.

Distinti saluti

Roma, 30 maggio 2024

## **Il funzionario istruttore**

Arch. Carlo De Dominicis

## **Il Dirigente ad interim**

Ing. Giovanni Michelazzo

[4] Per un apprezzamento dell'ambito oggettivo e dei limiti del presente contributo, giova in conclusione evidenziare che ai fini della compatibilità di un intervento con la pianificazione di bacino rileva la capacità dello stesso di garantire un livello di sicurezza geomorfologica ed idraulica adeguato rispetto agli eventi storici e probabili, in assonanza con le finalità specifiche del PAI, per cui solo a tali dati statistici e alle correlate analisi, confluiti negli atti di pianificazione attualmente vigenti, è riferita nella generalità l'istruttoria sugli interventi posti all'attenzione di questa Autorità distrettuale nell'ambito dei moduli procedurali entro i quali è chiamata ad esprimersi.

Vanno al di là delle attuali serie statistiche disponibili e dei profili esaminati nel presente contributo tutte le ulteriori opportune riflessioni cautelative alla luce dei cambiamenti climatici in atto e alla eventualità di fenomeni di natura eccezionale, su cui ci si limita ad ogni buon fine a suggerire ai proponenti e ai promotori delle iniziative, pubbliche o private, di contemperare sempre – a maggior ragione - le esigenze di sviluppo infrastrutturale del territorio con la necessità primaria di assicurare la protezione di persone e cose anche in scenari estremi.